REGOLAMENTO (CEE) N. 1830/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 18 al 22 giugno 1990 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che determina per il 1990 le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine (1), ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre ;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa ;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 18 al 22 giugno 1990 è emerso che il quantitativo massimo previsto per il terzo trimestre è stato superato per i bovini vivi ; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride :

1) Le domande di titoli MCS presentate nella settimana dal 18 al 22 giugno 1990 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 79,365 % ;

2) Il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere al 25 giugno 1990 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.